

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art. 24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co. 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Luigi Antonucci,

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: **10631** - Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato CAMMARATA, costituito da n. 36 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva pari a 259,2 MW, da realizzare nei territori comunali di Torremaggiore (FG), San Paolo di Civitate (FG), Castelnuovo della Daunia (FG) e Casalvecchio di Puglia (FG), tutti in provincia di Foggia, con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel territorio comunale di Rotello (CB), in provincia di Campobasso. Codice pratica MY TERNA n. 202203321

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(*Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle*):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE Si legga il documento allegato

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale

delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Osservazioni_WTG35.pdf

Luogo e data San Paolo di Civitate 04/04/2024

Il/La dichiarante

(Firma)

Osservazioni contro il progetto Cammarata sull'aerogeneratore WTG35

Il presente documento redatto a riscontro di quelli che sono gli impedimenti all'installazione dell'aerogeneratore WTG35.

Osservazione 1: Area dell'IMPIANTO EOLICO non IDONEA ai sensi dell'art.20 com.8 lettera c quarter Decreto Legislativo n.199/2021 e ss.mm.ii

Premessa:

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili prevede l'emanazione di una specifica *"disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi"*.

La disciplina prevista nelle norme delegate ha trovato la sua esplicitazione nel Decreto Legislativo n.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. che tra le sue finalità *"ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili"*. Tra le disposizioni per accelerare il percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire, come previsto nella legge delega citata, i *"principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili"* al fine di minimizzare gli impatti sul patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale agricolo-forestale e individuare in via prioritaria aree degradate e già artificializzate (commi 1, 3 e 8 dell' art. 20 del D.Lgs n 199/2021) .

Infatti, Il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella "fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici".

Le Linee guida nazionali "per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii) oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4 prevedono anche il " corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio". La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che *"...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali*

determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione". In particolare, nelle aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta".

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167)

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. "La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale".

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : "Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del temperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento" (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

La NON IDONEITA' dell'area in cui è progettato l'impianto eolico industriale denominato "Cammarata".

La proponente NVA s.r.l. nel predisporre la relazione "REL_27_VInCA.pdf" esamina i vincoli collegati ai regolamenti "Natura 2000" ammettendo (a pag.47 della relazione) che all'intero progetto, "solo il 6% dell'intera opera" è soggetta a mancato rispetto dell'area di buffering (5km) e considera tale difformità ammissibile/accettabile. Nel contempo, però non si evidenzia che in molti casi su alcuni aereogeneratori sussistono contemporaneamente 2 o più vincoli di distanza non rispettati. Il che rende alcuni aereogeneratori maggiormente "difformi" rispetto ad altri. Per meglio rendere l'idea, si è provveduto a produrre un aggregato tabellare in cui, per ogni aereogeneratore, si riportano tutti i vincoli di distanza dalle zone a vincolo Natura 2000.

La colonna denominata "aereogeneratore" è stata colorata in verde quando sull'aereogeneratore esaminato impatta al massimo un solo vincolo (difformità quasi nulla), in giallo quando impattano due vincoli (difformità media) e rossa se ad impattare sono 4 vincoli (difformità grave). Inoltre le distanze sono state anch'esse colorate in funzione della distanza dall'area di

vincolo di riferimento. Le distanze evidenziate in verde sono superiori ai 5Km (quindi fuori vincolo, ovvero nessuna gravita), in giallo le distanze tra i 2.500m ed i 5.000km (gravità media), mentre in rosso le distanze tra i 0m e i 2.500m (gravità alta).

AEREGENERATORE	Distanza da			
	IBA 126	ZPS IT7222265	SIC IT7222265	SIC IT9110002
01	5.462 m	14.038 m	14.038 m	10.221 m
02	4.977 m	13.089 m	13.089 m	9.104 m
03	7.156 m	12.657 m	12.657 m	9.728 m
04	7.020 m	11.482 m	11.482 m	8.983 m
05	6.128 m	11.406 m	11.406 m	8.266 m
06	5.170 m	11.549 m	11.549 m	7.791 m
07	7.629 m	11.231 m	11.231 m	9.656 m
08	5.467 m	10.536 m	10.536 m	7.497 m
09	4.192 m	9.998 m	9.998 m	6.341 m
10	2.874 m	9.562 m	9.562 m	5.185 m
11	4.988 m	9.575 m	9.575 m	6.810 m
12	5.732 m	9.397 m	9.397 m	7.314 m
13	6.786 m	10.663 m	10.662 m	9.167 m
14	3.330 m	8.663 m	8.662 m	5.189 m
15	6.048 m	9.552 m	9.552 m	8.007 m
16	5.540 m	8.844 m	8.844 m	7.155 m
17	4.947 m	8.442 m	8.445 m	6.486 m
18	3.721 m	7.597 m	7.597 m	5.288 m
19	4.650 m	8.002 m	8.002 m	6.453 m
20	3.650 m	7.030 m	7.030 m	5.271 m
21	4.819 m	9.033 m	9.035 m	7.523 m
22	4.476 m	8.785 m	8.785 m	7.189 m
23	2.236 m	5.644 m	5.644 m	3.919 m
24	4.905 m	9.208 m	9.208 m	7.567 m
25	1.707 m	4.968 m	4.968 m	3.438 m
26	3.702 m	7.999 m	7.999 m	6.357 m
27	3.709 m	7.874 m	7.874 m	6.199 m
28	494 m	4.265 m	4.265 m	2.859 m
29	3.192 m	6.913 m	6.913 m	5.184 m
30	3.403 m	6.074 m	6.074 m	4.328 m
31	675 m	3.113 m	3.113 m	1.360 m
32	1.350 m	3.769 m	3.769 m	1.433 m
33	2.782 m	5.252 m	5.252 m	2.522 m
34	4.448 m	6.990 m	6.990 m	4.013 m
35	1.466 m	4.229 m	4.229 m	925 m
36	2.536 m	5.310 m	5.310 m	1.838 m

Con una rappresentazione simile è più facile notare che:

- Su 36 aereogeneratori proposti, 22 presentano una difformità nulla o quasi.
- 9 presentano una difformità definibile di livello "medio", perché non rispondenti ad almeno due limiti di distanze.
- Mentre su 5 aereogeneratori **WTG25**, **WTG28**, **WTG31**, **WTG32** e **WTG35** impattano tutti e 4 i limiti presi in esame dallo studio della proponente. In particolare sugli aereogeneratori **WTG31**, **WTG32** e **WTG35** due dei quattro vincoli presentano una distanza di buffer definibile grave perché inferiore ai 2.500m, nello specifico questi limiti sono inferiori ai 1.500m.

Sull'aereogeneratore WTG35, le distanze, dall'area a vincolo, sono spesso inferiori al chilometro e mezzo mentre la normativa, lo ricordiamo, prevede un buffering di 5 Km, ovvero:

- SIC IT9110002 Valle Fortore distante 925 mt
- SIC IT7222265 Torrente Tona distante 4.229 mt
- ZPS IT7222265 Torrente Tona distante 4.229 mt
- IBA (Important Bird Areas) 126 Monti della Daunia distante 1.486mt

Considerando che l'intero progetto impatta su un'area di 180.000 m² e che la relazione vincolistica (REL_27_VIncA.pdf) si limita a delle considerazioni generali sull'impatto ambientale degli aereogeneratori senza tener conto sia delle differenze che delle specificità relative alla collocazione dei singoli aereogeneratori. Ovvero nella relazione non si mette in evidenza l'impatto specifico che ogni singolo aereogeneratore ha in fase di installazione, esercizio e dismissione nell'area individuata alla sua installazione. In linea di massima le considerazioni riportate nella relazione sono ammissibili per i 22 aereogeneratori poiché questi non presentano alcuna "difformità" e rispettano le aree di buffering, ma le stesse considerazioni non sono valide per gli aereogeneratori con "difformità media" ed ancor più significativamente per quelli da noi indicati con "difformità grave". Banalmente, maggiore è la vicinanza dell'aereogeneratore all'area a vincolo Natura 2000 e maggiore sarà sicuramente l'impatto e il fastidio che lo stesso avrà sulla fauna e flora presente nello specifico territorio.

Si vuol inoltre controbattere alle considerazioni fatte a pagina 49 e qui riportate *"Come è noto la maggior parte delle specie faunistiche vivono in habitat di predilezione, dove la tipologia ambientale offre maggiore disponibilità di rifugio e nicchia trofica per le esigenze di ogni singola specie. Di solito la fauna si trova al di fuori del loro habitat di predilezione soltanto durante gli spostamenti in cerca di alimentazione, oppure durante l'erratismo in cerca di un nuovo territorio. In conclusione, anche se le schede dei siti Natura 2000 riportano un determinato numero di specie faunistiche presenti all'interno del territorio dei Siti, all'interno dell'area di studio e di progetto la probabilità della presenza di queste specie, si riduce notevolmente, fino alla totale assenza delle stesse per mancanza di habitat idoneo."* Tali considerazioni sono da rigettare nel complesso perché l'area nelle immediate vicinanze dei siti sensibili è territorio di caccia di numerosi rapaci e non solo. L'abbondante presenza di questi esemplari è confermata anche dalla facilità con cui gli stessi sono avvistabili anche nelle ore diurne. Con l'installazione degli aereogeneratori WTG35, WTG32 e WTG31 (che sono quelli più vicini all'area del Fortore) gli stessi correrebbero l'altissimo rischio di impatto, anche perché questi territori sono aree di stanzialità e di caccia e la fauna selvatica non si attiene a quelli che sono i confini normati per legge, da qui l'importanza di aree di buffer.

Si controbatte anche alla considerazione riportata in pagina 150 : *"In considerazione del fatto che le superfici dei Siti Natura 2000 coinvolti ricadono solo in parte all'interno dell'area di studio, che gli habitat faunistici, fondamentali per la presenza stabile su di un territorio di individui, sono situati per la maggior parte della loro superficie fuori dal buffer di km. 5, si può ipotizzare che un discreto numero di specie faunistiche, inserite nella Direttiva 79/409/CEE all- Il riguardante i siti SIC IT9110002 - Valle Fortore-Lago di Occhito, SIC-ZPS IT7222265 Torrente Tona, IBA 126 Monti della Daunia, non saranno interessate da interferenze dirette dalle opere ed azione di progetto."* Come detto in precedenza non è corretto fare un'analisi su una distanza generica o media dell'intero impianto, perché gli aereogeneratori più vicini alle aree a Vincolo Natura 2000 sono più sensibili ed impattano maggiormente rispetto a quelli più distanti.

Nel documento a pagina 198 si asserisce che : *"Avifauna stanziale - Il rischio di interferenza tra le opere ed azioni di progetto e l'avifauna stanziale, interessa tutte le specie avifaunistiche stanziali individuate all'interno dell'area vasta. La maggior parte di queste specie, sono considerate sinantropiche, abituate alla presenza, sul territorio dell'uomo, delle sue attività, e delle varie infrastrutture presenti su di esso. In considerazione di quanto su riportato, si prevede un impatto indiretto per tutte le fasi nullo (lieve disturbo). Per la fase di esercizio minima probabilità di impatto diretto tra le turbine e l'avifauna veleggiatrice (alcuni accipritiformi ed alcuni ciconiformi)."* Ciò non è corretto perché comunque nell'area del WTG35 la presenza delle attività antropiche sono minime, tant'è vero che (come già asserito in precedenza) vi sono numerosi esemplari di rapaci nell'area che avrebbero un'altissima probabilità di impattare direttamente durante le loro fasi di caccia.

Per l'avifauna stanziale, la circonferenza percorsa da una elica ad ogni giro è così lunga, che la punta della pala si muove a 80 metri al secondo, 280 km/h, potendo così sorprendere anche l'uccello più veloce.

Di qui è necessario creare zone cuscinetto larghe almeno 2 km. Nella zona dell'aerogeneratore WTG35 sono presenti sorgenti e vaste aree pianeggianti per cui è possibile scrutare nel cielo la presenza di numerosi rapaci, a rischio con le pale ruotanti a 300 km/h.

Nelle conclusioni della relazione, pur non facendo un'analisi specifica sulla collocazione di ogni aerogeneratore lo stesso autore ammette il : *"Maggiore rischio di impatto per alcuni rapaci in perlustrazione per la caccia, ed alcune specie durante i voli di trasferimento da un habitat all'altro durante la dispersione e l'erratismo sul territorio. La distanza massima da terra della punta della pala è di mt. 261,00, mentre la distanza minima da terra è di mt. 89,00. In riferimento ai dati riportati, il rischio di collisione si potrebbe verificare tra un'altezza variabile da mt. 89 a mt. 261. In questo spazio, il probabile rischio di collisione maggiore, è per alcuni rapaci all'inseguimento delle prede."* Aggiungerei che per gli aerogeneratori WTG32, WTG31 e WTG35 non si tratterebbe di un rischio ma di una certezza vista la loro ubicazione. Mentre la seguente affermazione è completamente falsa e di interpretazione soggettiva: *"Tale rischio all'interno dell'area di impianto si riduce al minimo per la presenza molto limitata di specie faunistiche oltre che per l'interdistanza tra una turbina e l'altra. Infatti, all'interno dell'area di impianto, l'ecosistema agricolo intensivo, vista la sua scarsa naturalità, non consente insediamenti consistenti e stabili di fauna selvatica."*

A conferma di quanto asserito in precedenza, nelle conclusioni della stesa relazione si asserisce anche: *"Va precisato anche, che l'area di impianto non interferisce con rotte di migrazioni importanti, mentre la vallata del fiume Fortore, la quale costituisce un probabile corridoio di migrazione ed ecologico per lo spostamento locale e la dispersione della fauna sul territorio è situata mediamente a circa km. 3.00 dall'area di impianto delle turbine."* Confermando, indirettamente, che gli aerogeneratori più vicini alla Vallata del Fortore sono quelli con il più alto rischio per creare danni alla fauna sia stanziale che migratoria.

Per tutto ciò premesso l'aerogeneratore WTG35 è da stralciare dal progetto.

Osservazione 2: Area dell'IMPIANTO EOLICO non IDONEA ai sensi dell'art.20 com.8 lettera c quarter Decreto Legislativo n.199/2021 e ss.mm.ii

Costituente area di notevole interesse PUBBLICO : " Teati - Teanum Apulum - Civitate e Bassa Valle del Fortore"

Fatte valide le premesse dell'osservazione 1, nella relazione sui vincoli ambientali (REL_27_VInCA.pdf) non si cita affatto la costituente area di notevole interesse pubblico del contesto: *"Teati - Teanum Apulum - Civitate e Bassa Valle del Fortore"* (ai sensi dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d), dell'art. 138, co. 3, dell'art. 139, co. 1 e dell'art. 141, co. 1, del D.lgs. n. 42/2004.). Questa rispetto all'aerogeneratore WTG35 si trova ad una distanza inferiore al chilometro (860mt), da normativa, l'area di buffering è pari a 3Km.


Alla luce del combinato disposto dal "vincolo sul patrimonio paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.) e sui beni culturali" (artt. 10 e ss. del decreto

legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.) e dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 191/2021 e ss.mm.ii si evince che, ad oggi, le aree in cui è previsto l'insediamento dell'aereogeneratore WTG35 dell'impianto eolico denominato "Cammarata" non è idoneo perché ricadente all'interno della fascia di rispetto (prevista in 3km) dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico.

OSSERVAZIONE N. 3: Area dell'IMPIANTO EOLICO non IDONEA ai sensi dell'art.20 com.8 lettera c quarter Decreto Legislativo n.199/2021 e ss.mm.ii

Costituente "Strada Regionale 1"

Nel progetto non si è presa in considerazione i vincoli derivanti da Tracciato della strada Regionale n° 1 (Provincia di Foggia Determina Dirigenziale n. 1639 del 12/10/2023) che passerà ad una distanza di circa 1270mt dall'aereogeneratore WTG32 e di 1080mt dall'aereogeneratore WTG35, il buffer previsto (come da premessa nelle osservazioni 1) dalla normativa è di 3km. Il progetto è già stato autorizzato e finanziato. Qui è possibile visionare il tracciato: <https://geosveva.it/pages/sr1.html> .In fotografia si riporta un abstract dell'area interessata con le distanze stimate.



Mentre da questo link è possibile seguire lo stato di avanzamento da un punto di vista finanziario: https://opencoesione.gov.it/it/dati/progetti/1anaiscap_a2_3/

OSSERVAZIONE N. 4: Valorizzazione dei Tratturi di Puglia

Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIA del 4 marzo 2024, n. 185 e Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, art. 15. **Adozione del Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi.**

L'intera documentazione è consultabile al seguente indirizzo web:

<https://regione.puglia.it/web/istituzione-e-partecipazione/-/documento-regionale-valorizzazione-adozione>

Da evidenziare, nello specifico il documento allegato alla deliberazione regionale "[Documenti Locali di Valorizzazione e linee guida per gli interventi progettuali](#)" che a pagina 13 definisce quelle che sono le distanze minime di rispetto (4km):

Analisi cartografica

Al fine di fornire un supporto operativo ai comuni che saranno impegnati nella redazione dei Documenti Locali di Valorizzazione dei Tratturi, di seguito si forniscono alcune utili indicazioni per la costruzione dell'apparato cartografico che costituisce gli elaborati di analisi e la costruzione dei quadri conoscitivi dei DLV.

In particolare, nella tabella riportata di sotto sono specificate le fonti da cui poter attingere le informazioni e poter scaricare gli shapefile utili alla creazione dei quadri conoscitivi.

Si specifica che la ricognizione del sistema delle risorse culturali e paesaggistiche, così come degli elementi attrattori e detrattori del paesaggio, dovrà essere effettuata considerando un buffer di almeno 4km dal bordo del tratturo o tratturello.

Per quanto riguarda l'analisi territoriale a partire dalla cartografia storica, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo "Note sulla lettura delle mappe storiche presenti nel documento" ad introduzione della parte 3.5 "Ambiti di approfondimento".


l'intera mappa regionale dei tratturi è consultabile al seguente link:

<https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&mid=1agvgF8phNx7GEu1QWL2ntdEvo8kVybyP&ll=41.72527293429873%2C15.156710355400191&z=13>

Da cui si evince che molte delle aree interessate al progetto, non solo gli aereogeneratori WTG32, WTG35 e WTG31, sono attraversate da tratturi. Pertanto, in prima istanza, l'intero progetto andrebbe riesaminato nuovamente nella sua totalità per prendere in considerazione e rispettare le dovute distanze di buffering previste dall'attuale normativa sui tratturi. Ciò anche in considerazione del fatto che gli aereogeneratori che si ha intenzione di installare hanno un'altezza massima di 261mt, quindi l'impatto visivo sarebbe di rilievo. Si renderebbe necessario anche aggiungere ulteriori fotointerpretazioni per capirne meglio quello che potrebbe essere l'impatto visivo.

Nello specifico nelle vicinanze degli aereogeneratori WTG35 e WTG32 vi è il tratturo denominato "**Regio Braccio Nunziatella Stignano**", i due aereogeneratori si trovano ad una distanza di gran lunga inferiore a quella di rispetto.





Inoltre lungo la Staina vi è un adduttore del tratturo “Regio Braccio Nunziatella Stignano” che attraversa il torrente Staina, come da cartografia consultabile sul sito della Comune di Torremaggiore (<http://torremaggiore.sitmap.it/prg/map.phtml>), di seguito riportata uno stralcio di immagine.



Se si considera la distanza di questo tratturo rispetto all'aerogeneratore WTG35, la distanza è inferiore al chilometro contro i 4km previsti di buffering.

Le particelle 11-12-42 del foglio 8 risultano parzialmente interessate dall' area individuata dal P.P.T.R. Puglia come “6,3,1 COMPONENTI CULTURALI ED INSEDIATIVE e relativa UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative/Area di Rispetto-Aree appartenenti alle reti dei Tratturi” definite dall' art.76 delle relative N.T.A. , in riferimento allo articolo 143 lett.e) del Codice dei Beni Culturali e dell' Ambiente sono soggette a misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli art.81/82 delle N.T.A. e dello stesso P.P.T.R.

Alla base dei TRATTURI c' erano le “terre di portata” o “portate” che venivano usate per il pascolo dei greggi che scendevano dai monti, i fogli di mappa 8 e 9 al comune di Torremaggiore sono inclusi nella *portata della Mezzana delle Ferole che è parte integrante del SISTEMA TRATTURO*

Al tratturo è stato riconosciuto non solo l'interesse archeologico, ma anche l'importanza storico-culturale, in quanto essi costituiscono una preziosa testimonianza di percorsi formati in epoca protostorica in relazione a forme di produzione economica e di conseguente assetto sociale basate sulla pastorizia e perdurati nel tempo così da rappresentare un frammento di preistoria conservatosi pressoché intatto nel tempo ed arricchitosi delle ulteriori stratificazioni storiche, tanto da renderlo il più imponente monumento della storia economica e sociale dei territori dell'Appennino abruzzese-molisano e delle Pianure apule.


I TRATTURI sono una preziosa testimonianza identitaria della comunità pastorale.

RECUPERARE TUTELARE CONSERVARE i valori naturalistici storici e culturali; PROMUOVERE la fruizione; VALORE ANTROPOLOGICO.

Queste "VIE ERBOSE" collegano i pascoli di pianura di Capitanata con gli erbaggi di montagna abruzzesi.

OSSERVAZIONE N. 5: mancanza di fotointerpretazione

Sempre in località "Mezzana delle Ferole" lungo la SP46, vi sono due masserie di cui una delle due è attualmente abitata da un nucleo familiare. Questa sarebbe gravemente impattata dall'installazione degli aereogeneratori WTG35 e WTG32 che sarebbero posti ad una distanza rispettivamente di circa 780m(per il WTG35) e di circa 630m (WTG32), rispetto alla dimora abitativa. Nella realizzazione del progetto sarebbe opportuno che lo stesso sia integrato da una fotointerpretazione per evidenziare il notevole impatto ed il danno che questa famiglia si troverà a subire in caso di installazione dei due aereogeneratori, oltre al danno acustico generato dalle pale eoliche. Di seguito si riporta un'immagine con i due aereogeneratori ed il luogo abitato dalla famiglia che distano a meno di 800 metri.



OSSERVAZIONE N. 6: Cono di visuale dal castello di Dragonara

Nella realizzazione del progetto non si è tenuto conto di quelli che sono i coni di visuale rispetto al castello di Dragonara. Il Regolamento Regionale n.24 del 30/12/2010 a tal proposito è molto chiaro, sia nel catalogare gli impianti FER (allegato 2) che nel definire i vincoli ed i limiti di installazione. Nello specifico l'impianto che si vuol realizzare prevede degli aereogeneratori rientranti nella categoria E4d (allegato 2), mentre in allegato 3 a pagina 91/107 è chiaramente detto che tale tipologia di impianti deve rispettare una distanza minima di 10km rispetto al castello di Dragonara.

<p>Dragonara</p>	<p>Dell'antica città di Dragonara rimane solo il castello, in pietre squadrate ed abbozzate, che si erge sulle prime pendici del sub-appennino dauno. La posizione consente un'ampia vista sulla piana del Fortore.</p>	<p>La realizzazione di FER altera l'immagine storicizzata che identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, introducendo nelle prospettive e nei coni visuali elementi di disturbo estranei al contesto.</p>	<p>Entro la fascia dei 4 km: F.1b; F.2a;F.2b; F.3a; F.3b; F.4b; F.5; F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E.2a;E.2b;E.2c; E3a; E3b; E4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3</p> <p>fascia da 4 a 6 km: F.5; F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E4.a,b,c,d; H complessiva delle torri superiore a 40 m; IG.1; IG.2; IG.3</p> <p>fascia da 6 a 10 km: F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E4.a,b,c,d; H complessiva delle torri superiore a 70 m; IG.1; IG.2; IG.3</p>
------------------	---	--	--

L'aereogeneratore WTG35, presenta un'altezza al mozzo di 176mt ed una altezza massima di 261mt, e si trova ad una distanze di circa 7,5Km. Quindi non è rispettata la distanza prevista per legge.

Con osservanza,

Dottor ANTONUCCI LUIGI

San Paolo Civitate , 04 aprile2024

Osservazioni contro il progetto Cammarata sull'aerogeneratore WTG35

Il presente documento redatto a riscontro di quelli che sono gli impedimenti all'installazione dell'aerogeneratore WTG35.

Osservazione 1: Area dell'IMPIANTO EOLICO non IDONEA ai sensi dell'art.20 com.8 lettera c quarter Decreto Legislativo n.199/2021 e ss.mm.ii

Premessa:

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili prevede l'emanazione di una specifica *"disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi"*.

La disciplina prevista nelle norme delegate ha trovato la sua esplicitazione nel Decreto Legislativo n.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. che tra le sue finalità *"ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili"*. Tra le disposizioni per accelerare il percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire, come previsto nella legge delega citata, i *"principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili"* al fine di minimizzare gli impatti sul patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale agricolo-forestale e individuare in via prioritaria aree degradate e già artificializzate (commi 1, 3 e 8 dell' art. 20 del D.Lgs n 199/2021) .

Infatti, Il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella "fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici".

Le Linee guida nazionali "per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii) oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4 prevedono anche il " corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio". La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che *"...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali*

determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione". In particolare, nelle aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta".

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167)

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. "La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale".

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : "Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del temperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento" (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

La NON IDONEITA' dell'area in cui è progettato l'impianto eolico industriale denominato "Cammarata".

La proponente NVA s.r.l. nel predisporre la relazione "REL_27_VInCA.pdf" esamina i vincoli collegati ai regolamenti "Natura 2000" ammettendo (a pag.47 della relazione) che all'intero progetto, "solo il 6% dell'intera opera" è soggetta a mancato rispetto dell'area di buffering (5km) e considera tale difformità ammissibile/accettabile. Nel contempo, però non si evidenzia che in molti casi su alcuni aereogeneratori sussistono contemporaneamente 2 o più vincoli di distanza non rispettati. Il che rende alcuni aereogeneratori maggiormente "difformi" rispetto ad altri. Per meglio rendere l'idea, si è provveduto a produrre un aggregato tabellare in cui, per ogni aereogeneratore, si riportano tutti i vincoli di distanza dalle zone a vincolo Natura 2000.

La colonna denominata "aereogeneratore" è stata colorata in verde quando sull'aereogeneratore esaminato impatta al massimo un solo vincolo (difformità quasi nulla), in giallo quando impattano due vincoli (difformità media) e rossa se ad impattare sono 4 vincoli (difformità grave). Inoltre le distanze sono state anch'esse colorate in funzione della distanza dall'area di

vincolo di riferimento. Le distanze evidenziate in verde sono superiori ai 5Km (quindi fuori vincolo, ovvero nessuna gravita), in giallo le distanze tra i 2.500m ed i 5.000km (gravità media), mentre in rosso le distanze tra i 0m e i 2.500m (gravità alta).

AEREGENERATORE	Distanza da			
	IBA 126	ZPS IT7222265	SIC IT7222265	SIC IT9110002
01	5.462 m	14.038 m	14.038 m	10.221 m
02	4.977 m	13.089 m	13.089 m	9.104 m
03	7.156 m	12.657 m	12.657 m	9.728 m
04	7.020 m	11.482 m	11.482 m	8.983 m
05	6.128 m	11.406 m	11.406 m	8.266 m
06	5.170 m	11.549 m	11.549 m	7.791 m
07	7.629 m	11.231 m	11.231 m	9.656 m
08	5.467 m	10.536 m	10.536 m	7.497 m
09	4.192 m	9.998 m	9.998 m	6.341 m
10	2.874 m	9.562 m	9.562 m	5.185 m
11	4.988 m	9.575 m	9.575 m	6.810 m
12	5.732 m	9.397 m	9.397 m	7.314 m
13	6.766 m	10.663 m	10.662 m	9.167 m
14	3.330 m	8.663 m	8.662 m	5.189 m
15	6.048 m	9.552 m	9.552 m	8.007 m
16	5.540 m	8.844 m	8.844 m	7.155 m
17	4.947 m	8.442 m	8.445 m	6.486 m
18	3.721 m	7.597 m	7.597 m	5.288 m
19	4.650 m	8.002 m	8.002 m	6.453 m
20	3.650 m	7.030 m	7.030 m	5.271 m
21	4.819 m	9.033 m	9.035 m	7.523 m
22	4.476 m	8.785 m	8.785 m	7.189 m
23	2.236 m	5.644 m	5.644 m	3.919 m
24	4.905 m	9.208 m	9.208 m	7.567 m
25	1.707 m	4.968 m	4.968 m	3.438 m
26	3.702 m	7.999 m	7.999 m	6.357 m
27	3.709 m	7.874 m	7.874 m	6.199 m
28	494 m	4.265 m	4.265 m	2.859 m
29	3.192 m	6.913 m	6.913 m	5.184 m
30	3.403 m	6.074 m	6.074 m	4.328 m
31	675 m	3.113 m	3.113 m	1.360 m
32	1.350 m	3.769 m	3.769 m	1.433 m
33	2.782 m	5.252 m	5.252 m	2.522 m
34	4.448 m	6.990 m	6.990 m	4.013 m
35	1.466 m	4.229 m	4.229 m	925 m
36	2.536 m	5.310 m	5.310 m	1.838 m

Con una rappresentazione simile è più facile notare che:

- Su 36 aereogeneratori proposti, 22 presentano una difformità nulla o quasi.
- 9 presentano una difformità definibile di livello "medio", perché non rispondenti ad almeno due limiti di distanze.
- Mentre su 5 aereogeneratori **WTG25**, **WTG28**, **WTG31**, **WTG32** e **WTG35** impattano tutti e 4 i limiti presi in esame dallo studio della proponente. In particolare sugli aereogeneratori **WTG31**, **WTG32** e **WTG35** due dei quattro vincoli presentano una distanza di buffer definibile grave perché inferiore ai 2.500m, nello specifico questi limiti sono inferiori ai 1.500m.

Sull'aereogeneratore WTG35, le distanze, dall'area a vincolo, sono spesso inferiori al chilometro e mezzo mentre la normativa, lo ricordiamo, prevede un buffering di 5 Km, ovvero:

- SIC IT9110002 Valle Fortore distante 925 mt
- SIC IT7222265 Torrente Tona distante 4.229 mt
- ZPS IT7222265 Torrente Tona distante 4.229 mt
- IBA (Important Bird Areas) 126 Monti della Daunia distante 1.486mt

Considerando che l'intero progetto impatta su un'area di 180.000 m² e che la relazione vincolistica (REL_27_VIncA.pdf) si limita a delle considerazioni generali sull'impatto ambientale degli aereogeneratori senza tener conto sia delle differenze che delle specificità relative alla collocazione dei singoli aereogeneratori. Ovvero nella relazione non si mette in evidenza l'impatto specifico che ogni singolo aereogeneratore ha in fase di installazione, esercizio e dismissione nell'area individuata alla sua installazione. In linea di massima le considerazioni riportate nella relazione sono ammissibili per i 22 aereogeneratori poiché questi non presentano alcuna "difformità" e rispettano le aree di buffering, ma le stesse considerazioni non sono valide per gli aereogeneratori con "difformità media" ed ancor più significativamente per quelli da noi indicati con "difformità grave". Banalmente, maggiore è la vicinanza dell'aereogeneratore all'area a vincolo Natura 2000 e maggiore sarà sicuramente l'impatto e il fastidio che lo stesso avrà sulla fauna e flora presente nello specifico territorio.

Si vuol inoltre controbattere alle considerazioni fatte a pagina 49 e qui riportate *"Come è noto la maggior parte delle specie faunistiche vivono in habitat di predilezione, dove la tipologia ambientale offre maggiore disponibilità di rifugio e nicchia trofica per le esigenze di ogni singola specie. Di solito la fauna si trova al di fuori del loro habitat di predilezione soltanto durante gli spostamenti in cerca di alimentazione, oppure durante l'erratismo in cerca di un nuovo territorio. In conclusione, anche se le schede dei siti Natura 2000 riportano un determinato numero di specie faunistiche presenti all'interno del territorio dei Siti, all'interno dell'area di studio e di progetto le probabilità della presenza di queste specie, si riduce notevolmente, fino alla totale assenza delle stesse per mancanza di habitat idoneo."* Tali considerazioni sono da rigettare nel complesso perché l'area nelle immediate vicinanze dei siti sensibili è territorio di caccia di numerosi rapaci e non solo. L'abbondante presenza di questi esemplari è confermata anche dalla facilità con cui gli stessi sono avvistabili anche nelle ore diurne. Con l'installazione degli aereogeneratori WTG35, WTG32 e WTG31 (che sono quelli più vicini all'area del Fortore) gli stessi correrebbero l'altissimo rischio di impatto, anche perché questi territori sono aree di stanzialità e di caccia e la fauna selvatica non si attiene a quelli che sono i confini normati per legge, da qui l'importanza di aree di buffer.

Si controbatte anche alla considerazione riportata in pagina 150 : *"In considerazione del fatto che le superfici dei Siti Natura 2000 coinvolti ricadono solo in parte all'interno dell'area di studio, che gli habitat faunistici, fondamentali per la presenza stabile su di un territorio di individui, sono situati per la maggior parte della loro superficie fuori dal buffer di km. 5, si può ipotizzare che un discreto numero di specie faunistiche, inserite nella Direttiva 79/409/CEE all- Il riguardante i siti SIC IT9110002 - Valle Fortore-Lago di Occhito, SIC-ZPS IT7222265 Torrente Tona, IBA 126 Monti della Daunia, non saranno interessate da interferenze dirette dalle opere ed azione di progetto."* Come detto in precedenza non è corretto fare un'analisi su una distanza generica o media dell'intero impianto, perché gli aereogeneratori più vicini alle aree a Vincolo Natura 2000 sono più sensibili ed impattano maggiormente rispetto a quelli più distanti.

Nel documento a pagina 198 si asserisce che : *"Avifauna stanziale - Il rischio di interferenza tra le opere ed azioni di progetto e l'avifauna stanziale, interessa tutte le specie avifaunistiche stanziali individuate all'interno dell'area vasta. La maggior parte di queste specie, sono considerate sinantropiche, abituate alla presenza, sul territorio dell'uomo, delle sue attività, e delle varie infrastrutture presenti su di esso. In considerazione di quanto su riportato, si prevede un impatto indiretto per tutte le fasi nullo (lieve disturbo). Per la fase di esercizio minima probabilità di impatto diretto tra le turbine e l'avifauna veleggiatrice (alcuni accipritiformi ed alcuni ciconiformi)."* Ciò non è corretto perché comunque nell'area del WTG35 la presenza delle attività antropiche sono minime, tant'è vero che (come già asserito in precedenza) vi sono numerosi esemplari di rapaci nell'area che avrebbero un'altissima probabilità di impattare direttamente durante le loro fasi di caccia.

Per l'avifauna stanziale, la circonferenza percorsa da una elica ad ogni giro è così lunga, che la punta della pala si muove a 80 metri al secondo, 280 km/h, potendo così sorprendere anche l'uccello più veloce.

Di qui è necessario creare zone cuscinetto larghe almeno 2 km. Nella zona dell'aerogeneratore WTG35 sono presenti sorgenti e vaste aree pianeggianti per cui è possibile scrutare nel cielo la presenza di numerosi rapaci, a rischio con le pale ruotanti a 300 km/h.

Nelle conclusioni della relazione, pur non facendo un'analisi specifica sulla collocazione di ogni aerogeneratore lo stesso autore ammette il : *"Maggiore rischio di impatto per alcuni rapaci in perlustrazione per la caccia, ed alcune specie durante i voli di trasferimento da un habitat all'altro durante la dispersione e l'erratismo sul territorio. La distanza massima da terra della punta della pala è di mt. 261,00, mentre la distanza minima da terra è di mt. 89,00. In riferimento ai dati riportati, il rischio di collisione si potrebbe verificare tra un'altezza variabile da mt. 89 a mt. 261. In questo spazio, il probabile rischio di collisione maggiore, è per alcuni rapaci all'inseguimento delle prede."*. Aggiungerei che per gli aerogeneratori WTG32, WTG31 e WTG35 non si tratterebbe di un rischio ma di una certezza vista la loro ubicazione. Mentre la seguente affermazione è completamente falsa e di interpretazione soggettiva: *"Tale rischio all'interno dell'area di impianto si riduce al minimo per la presenza molto limitata di specie faunistiche oltre che per l'interdistanza tra una turbina e l'altra. Infatti, all'interno dell'area di impianto, l'ecosistema agricolo intensivo, vista la sua scarsa naturalità, non consente insediamenti consistenti e stabili di fauna selvatica."*

A conferma di quanto asserito in precedenza, nelle conclusioni della stesa relazione si asserisce anche: *"Va precisato anche, che l'area di impianto non interferisce con rotte di migrazioni importanti, mentre la vallata del fiume Fortore, la quale costituisce un probabile corridoio di migrazione ed ecologico per lo spostamento locale e la dispersione della fauna sul territorio è situata mediamente a circa km. 3.00 dall'area di impianto delle turbine."* Confermando, indirettamente, che gli aerogeneratori più vicini alla Vallata del Fortore sono quelli con il più alto rischio per creare danni alla fauna sia stanziale che migratoria.

Per tutto ciò premesso l'aerogeneratore WTG35 è da stralciare dal progetto.

Osservazione 2: Area dell'IMPIANTO EOLICO non IDONEA ai sensi dell'art.20 com.8 lettera c quarter Decreto Legislativo n.199/2021 e ss.mm.ii

Costituente area di notevole interesse PUBBLICO : " Teati - Teanum Apulum - Civitate e Bassa Valle del Fortore "

Fatte valide le premesse dell'osservazione 1, nella relazione sui vincoli ambientali (REL_27_VInCA.pdf) non si cita affatto la costituente area di notevole interesse pubblico del contesto: *"Teati - Teanum Apulum - Civitate e Bassa Valle del Fortore"* (ai sensi dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d), dell'art. 138, co. 3, dell'art. 139, co. 1 e dell'art. 141, co. 1, del D.lgs. n. 42/2004.). Questa rispetto all'aerogeneratore WTG35 si trova ad una distanza inferiore al chilometro (860mt), da normativa, l'area di buffering è pari a 3Km.

Alla luce del combinato disposto dal "vincolo sul patrimonio paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.) e sui beni culturali" (artt. 10 e ss. del decreto

legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.) e dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 191/2021 e ss.mm.ii si evince che, ad oggi, le aree in cui è previsto l'insediamento dell'aereogeneratore WTG35 dell'impianto eolico denominato "Cammarata" non è idoneo perché ricadente all'interno della fascia di rispetto (prevista in 3km) dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico.

OSSERVAZIONE N. 3: Area dell'IMPIANTO EOLICO non IDONEA ai sensi dell'art.20 com.8 lettera c quarter Decreto Legislativo n.199/2021 e ss.mm.ii

Costituente "Strada Regionale 1"

Nel progetto non si è presa in considerazione i vincoli derivanti da Tracciato della strada Regionale n° 1 (Provincia di Foggia Determina Dirigenziale n. 1639 del 12/10/2023) che passerà ad una distanza di circa 1270mt dall'aereogeneratore WTG32 e di 1080mt dall'aereogeneratore WTG35, il buffer previsto (come da premessa nelle osservazioni 1) dalla normativa è di 3km. Il progetto è già stato autorizzato e finanziato. Qui è possibile visionare il tracciato: <https://geosveva.it/pages/sr1.html> .In fotografia si riporta un abstract dell'area interessata con le distanze stimate.



Mentre da questo link è possibile seguire lo stato di avanzamento da un punto di vista finanziario: https://opencoesione.gov.it/it/dati/progetti/1anaiscap_a2_3/

OSSERVAZIONE N. 4: Valorizzazione dei Tratturi di Puglia

Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIA del 4 marzo 2024, n. 185 e Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, art. 15. **Adozione del Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi.**

L'intera documentazione è consultabile al seguente indirizzo web:

<https://regione.puglia.it/web/istituzione-e-partecipazione/-/documento-regionale-valorizzazione-adozione>

Da evidenziare, nello specifico il documento allegato alla deliberazione regionale "[Documenti Locali di Valorizzazione e linee guida per gli interventi progettuali](#)" che a pagina 13 definisce quelle che sono le distanze minime di rispetto (4km):

Analisi cartografica

Al fine di fornire un supporto operativo ai comuni che saranno impegnati nella redazione dei Documenti Locali di Valorizzazione dei Tratturi, di seguito si forniscono alcune utili indicazioni per la costruzione dell'apparato cartografico che costituisce gli elaborati di analisi e la costruzione dei quadri conoscitivi dei DLV.

In particolare, nella tabella riportata di sotto sono specificate le fonti da cui poter attingere le informazioni e poter scaricare gli shapefile utili alla creazione dei quadri conoscitivi.

Si specifica che la ricognizione del sistema delle risorse culturali e paesaggistiche, così come degli elementi attrattori e detrattori del paesaggio, dovrà essere effettuata considerando un buffer di almeno 4km dal bordo del tratturo o tratturello.

Per quanto riguarda l'analisi territoriale a partire dalla cartografia storica, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo "Note sulla lettura delle mappe storiche presenti nel documento" ad introduzione della parte 3.5 "Ambiti di approfondimento".


l'intera mappa regionale dei tratturi è consultabile al seguente link:

<https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&mid=1agvgF8phNx7GEu1QWL2ntdEvo8kVybyP&ll=41.72527293429873%2C15.156710355400191&z=13>

Da cui si evince che molte delle aree interessate al progetto, non solo gli aereogeneratori WTG32, WTG35 e WTG31, sono attraversate da tratturi. Pertanto, in prima istanza, l'intero progetto andrebbe riesaminato nuovamente nella sua totalità per prendere in considerazione e rispettare le dovute distanze di buffering previste dall'attuale normativa sui tratturi. Ciò anche in considerazione del fatto che gli aereogeneratori che si ha intenzione di installare hanno un'altezza massima di 261mt, quindi l'impatto visivo sarebbe di rilievo. Si renderebbe necessario anche aggiungere ulteriori fotointerpretazioni per capirne meglio quello che potrebbe essere l'impatto visivo.

Nello specifico nelle vicinanze degli aereogeneratori WTG35 e WTG32 vi è il tratturo denominato "**Regio Braccio Nunziatella Stignano**", i due aereogeneratori si trovano ad una distanza di gran lunga inferiore a quella di rispetto.





Inoltre lungo la Staina vi è un adduttore del tratturo "Regio Braccio Nunziatella Stignano" che attraversa il torrente Staina, come da cartografia consultabile sul sito della Comune di Torremaggiore (<http://torremaggiore.sitmap.it/prg/map.phtml>), di seguito riportata uno stralcio di immagine.



Se si considera la distanza di questo tratturo rispetto all'aerogeneratore WTG35, la distanza è inferiore al chilometro contro i 4km previsti di buffering.

Le particelle 11-12-42 del foglio 8 risultano parzialmente interessate dall' area individuata dal P.P.T.R. Puglia come "6,3,1 COMPONENTI CULTURALI ED INSEDIATIVE e relativa UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative/Area di Rispetto-Aree appartenenti alle reti dei Tratturi" definite dall' art.76 delle relative N.T.A. , in riferimento allo articolo 143 lett.e) del Codice dei Beni Culturali e dell' Ambiente sono soggette a misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli art.81/82 delle N.T.A. e dello stesso P.P.T.R.

Alla base dei TRATTURI c' erano le "terre di portata" o "portate" che venivano usate per il pascolo dei greggi che scendevano dai monti, i fogli di mappa 8 e 9 al comune di Torremaggiore sono inclusi nella *portata della Mezzana delle Ferole che è parte integrante del SISTEMA TRATTURO*

Al tratturo è stato riconosciuto non solo l'interesse archeologico, ma anche l'importanza storico-culturale, in quanto essi costituiscono una preziosa testimonianza di percorsi formati in epoca protostorica in relazione a forme di produzione economica e di conseguente assetto sociale basate sulla pastorizia e perdurati nel tempo così da rappresentare un frammento di preistoria conservatosi pressoché intatto nel tempo ed arricchitosi delle ulteriori stratificazioni storiche, tanto da renderlo il più imponente monumento della storia economica e sociale dei territori dell'Appennino abruzzese-molisano e delle Pianure apule.


I TRATTURI sono una preziosa testimonianza identitaria della comunità pastorale.

RECUPERARE TUTELARE CONSERVARE i valori naturalistici storici e culturali; PROMUOVERE la fruizione; VALORE ANTROPOLOGICO.

Queste "VIE ERBOSE" collegano i pascoli di pianura di Capitanata con gli erbaggi di montagna abruzzesi.

OSSERVAZIONE N. 5: mancanza di fotointerpretazione

Sempre in località "Mezzana delle Ferole" lungo la SP46, vi sono due masserie di cui una delle due è attualmente abitata da un nucleo familiare. Questa sarebbe gravemente impattata dall'installazione degli aereogeneratori WTG35 e WTG32 che sarebbero posti ad una distanza rispettivamente di circa 780m(per il WTG35) e di circa 630m (WTG32), rispetto alla dimora abitativa. Nella realizzazione del progetto sarebbe opportuno che lo stesso sia integrato da una fotointerpretazione per evidenziare il notevole impatto ed il danno che questa famiglia si troverà a subire in caso di installazione dei due aereogeneratori, oltre al danno acustico generato dalle pale eoliche. Di seguito si riporta un'immagine con i due aereogeneratori ed il luogo abitato dalla famiglia che distano a meno di 800 metri.



OSSERVAZIONE N. 6: Cono di visuale dal castello di Dragonara

Nella realizzazione del progetto non si è tenuto conto di quelli che sono i coni di visuale rispetto al castello di Dragonara. Il Regolamento Regionale n.24 del 30/12/2010 a tal proposito è molto chiaro, sia nel catalogare gli impianti FER (allegato 2) che nel definire i vincoli ed i limiti di installazione. Nello specifico l'impianto che si vuol realizzare prevede degli aereogeneratori rientranti nella categoria E4d (allegato 2), mentre in allegato 3 a pagina 91/107 è chiaramente detto che tale tipologia di impianti deve rispettare una distanza minima di 10km rispetto al castello di Dragonara.

Dragonara	Dell'antica città di Dragonara rimane solo il castello, in pietre squadrate ed abbozzate, che si erge sulle prime pendici del sub-appennino dauno. La posizione consente un'ampia vista sulla piana del Fortore.	La realizzazione di FER altera l'immagine storicizzata che identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, introducendo nelle prospettive e nei coni visuali elementi di disturbo estranei al contesto.	<p>Entro la fascia dei 4 km: F.1b; F.2a;F.2b; F.3a; F.3b; F.4b; F.5; F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E.2a;E.2b;E.2c; E3a; E3b; E4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3</p> <p>fascia da 4 a 6 km: F.5; F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E4.a,b,c,d; H complessiva delle torri superiore a 40 m; IG.1; IG.2; IG.3</p> <p>fascia da 6 a 10 km: F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E4.a,b,c,d; H complessiva delle torri superiore a 70 m; IG.1; IG.2; IG.3</p>
-----------	--	---	--

L'aereogeneratore WTG35, presenta un'altezza al mozzo di 176mt ed una altezza massima di 261mt, e si trova ad una distanze di circa 7,5Km. Quindi non è rispettata la distanza prevista per legge.

Con osservanza,

Dottor ANTONUCCI LUIGI

San Paolo Civitate , 04 aprile2024